



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 23 maggio 2017
(OR. en)**

**9601/17
ADD 2**

**JAI 537
ASIM 57
CO EUR-PREP 27**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 maggio 2017
Destinatario:	Jeppé TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 260 final ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 260 final ANNEX 2.

All.: COM(2017) 260 final ANNEX 2



Strasburgo, 16.5.2017
COM(2017) 260 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 2 - Ricollocazioni dall'Italia al 12 maggio 2017

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio ²
Austria ³	50		462
Belgio	305	121	1397
Bulgaria	140		471
Croazia	36	13	374
Cipro	45	18	139
Repubblica ceca	20		1036
Estonia	8		125
Finlandia	730	653	779
Francia	970	330	7115
Germania	4010	2048	10327
Ungheria			306
<i>Islanda</i>			
Irlanda	20		360
Lettonia	105	27	186
<i>Liechtenstein</i>		0	
Lituania	120	8	251
Lussemburgo	160	61	248
Malta	47	47	53
Paesi Bassi	675	565	2150
<i>Norvegia</i>	815	679	
Polonia	35		1861
Portogallo	588	299	1173
Romania	780	45	1608
Slovacchia			250
Slovenia	60	35	218
Spagna	225	144	2676
Svezia ⁴	950	39	1388
<i>Svizzera</i>	900	579	
TOTALE	11 794	5 711	34 953

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

⁴ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.